

Memorandum d'intesa

tra il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, il Ministero federale della difesa della Repubblica federale di Germania e il Quartier generale supremo delle potenze alleate in Europa (SHAPE) concernente il sistema di scambio di dati «Air situation data exchange» (ASDE) tra la Centrale d'impiego difesa aerea di Dübendorf in Svizzera e la Centrale di sorveglianza dello spazio aereo di Erndtebrück nella Repubblica federale di Germania

Concluso il 27 novembre 2018

Approvato dall'Assemblea federale il 31 maggio 2018¹

Entrato in vigore il 27 novembre 2018

(Stato 27 novembre 2018)

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS),

il Ministero federale della difesa della Repubblica federale di Germania

e il Quartier generale supremo delle potenze alleate in Europa (SHAPE),

qui di seguito denominati «Partecipanti»,

- evidenziando che SHAPE assume la responsabilità operativa del sistema di scambio di dati «Air Situation Data Exchange» (qui di seguito «ASDE»),
- evidenziando che SHAPE è responsabile del disposto del memorandum d'intesa tra gli Stati partner (qui di seguito «SP») e la NATO,
- evidenziando che l'equipaggiamento ASDE è ubicato presso la Centrale di sorveglianza dello spazio aereo di Erndtebrück in Germania,
- evidenziando che tutto l'equipaggiamento fornito dalla NATO rimane di proprietà della NATO,
- evidenziando che tutto l'equipaggiamento fornito dall'SP rimane di proprietà dell'SP,
- evidenziando che tutti i dati scambiati mediante ASDE sono protetti in conformità con i memorandum d'intesa internazionali e con le leggi e regolamentazioni nazionali,
- richiamandosi alle disposizioni del documento NATO «Military Committee Concept for Air Situation Data Exchange with Co-Operation Partners» (MCM-140-00) del 13 settembre 2000,
- richiamandosi al documento SHAPE «ASDE Implementation Concept with Partner Nations» (versione 2),

hanno convenuto quanto segue:

RU 2019 675; FF 2018 115

¹ RU 2019 673

Art. 1 Definizioni

Per gli scopi del presente memorandum d'intesa e dei relativi documenti sussidiari si applicano le definizioni seguenti:

- 1.1 *Air situation data exchange* (ASDE): lo scambio di dati non classificati concernenti rotte aeree per mezzo di un «Link 1 buffer» e di un «Link 1 forward filter» nonché le linee di telecomunicazione point-to-point non classificate tra la Centrale di sorveglianza dello spazio aereo di Erndtebrück in Germania e la Centrale d'impiego difesa aerea di Dübendorf in Svizzera, sulla base dei documenti di riferimento menzionati nell'allegato A.
- 1.2 *Finanziamento congiunto NATO*: risorse finanziarie fornite congiuntamente da Stati membri della NATO e messe a disposizione previa autorizzazione dei pertinenti comitati finanziari della NATO per i costi comuni insorti durante l'installazione e l'esercizio del sistema ASDE.
- 1.3 *Costi ripartiti*: costi per i quali, secondo il parere comune dei Partecipanti, è responsabile più di un Partecipante. Tali costi sono ripartiti equamente tra il Partecipante svizzero e il Partecipante tedesco.
- 1.4 *Link 1 forward filter* (L1FF): hardware e software che assicurano la sicurezza dei dati.
- 1.5 *Link 1 buffer (buffer)*: hardware e software che incrementano la sicurezza dei dati.
- 1.6 *Esercizio di ASDE*: l'esercizio di ASDE consiste nello scambio digitale tra i Partecipanti, in un'area specificatamente definita e per mezzo del protocollo «Link 1», di dati concernenti rotte aeree.
- 1.7 *Stato NATO*: nell'ambito del presente memorandum d'intesa lo «Stato NATO» è lo Stato NATO proprietario dell'impianto in cui è installato il sistema ASDE e che provvede all'esercizio di detto impianto.
- 1.8 *Stato partner* (SP): nell'ambito del presente memorandum d'intesa lo «Stato partner» è uno Stato partner ASDE, approvato dal Consiglio dell'Atlantico del Nord, che ospita un'interfaccia «Link 1» nazionale, atta a consentire lo scambio di dati non classificati concernenti rotte aeree con l'impianto NATO ASDE assegnato, e che provvede all'esercizio di detta interfaccia.
- 1.9 *Impianto ASDE NATO*: l'impianto NATO in cui è ubicato l'equipaggiamento ASDE (L1FF buffer).
- 1.10 *Impianto ASDE SP*: l'impianto nel territorio dell'SP con il quale è connesso un impianto ASDE NATO.

Art. 2 Scopo

2.1 Scopo del presente memorandum d'intesa è definire i principi e le procedure dell'allestimento e dell'esercizio del collegamento ASDE tra la Centrale di sorveglianza dello spazio aereo di Erndtebrück in Germania e la Centrale d'impiego difesa aerea di Dübendorf in Svizzera.

2.2 Il presente memorandum d'intesa non è volto a generare conflitti con il diritto nazionale o internazionale vigente. In caso di simili conflitti prevale il diritto nazionale o internazionale vigente.

Art. 3 Campo d'applicazione e disposizioni generali

3.1 Nel presente memorandum d'intesa sono definite la struttura e le disposizioni di ordine superiore per l'ASDE tra la Centrale di sorveglianza dello spazio aereo di Erndtebrück in Germania e la Centrale d'impiego difesa aerea di Dübendorf in Svizzera.

3.2 Per l'applicazione del presente memorandum d'intesa sono competenti i seguenti organi, di seguito denominati «organi autorizzati»:

- a. nel caso della NATO: SHAPE;
- b. nel caso della Repubblica federale di Germania: il Ministero federale della difesa;
- c. nel caso della Confederazione Svizzera: il DDPS.

Art. 4 Documenti di riferimento

4.1 L'attuazione del presente memorandum d'intesa è orientata ai documenti di riferimento menzionati nell'allegato A, nelle versioni ivi specificate.

4.2 Nell'ambito delle disposizioni del presente memorandum d'intesa, gli organi autorizzati dispongono della competenza a rivedere i documenti di riferimento menzionati nell'allegato A e ad aggiungere ulteriori documenti di riferimento all'allegato A.

4.3 In caso di conflitti tra i documenti di riferimento e il presente memorandum d'intesa, prevale quest'ultimo.

Art. 5 Responsabilità

Nell'ambito delle disposizioni del presente memorandum d'intesa:

5.1 SHAPE:

- a. assume la responsabilità operativa e la gestione globale del programma;
- b. è responsabile del coordinamento degli aspetti tecnici con il «NATO programming centre» (NPC, con sede a Glons) in seno alla «NATO communications and information services agency» (NCIA) e del coordinamento con l'«Air command» dell'aggiornamento delle procedure operative standard ASDE («Standing operating procedures» [SOP]) volte a consentire l'esercizio ineccepibile di ASDE in conformità con tutti i pertinenti documenti.

5.2 lo Stato NATO:

- a. assicura la funzionalità dell'esercizio di ASDE a partire dalla Centrale di sorveglianza dello spazio aereo di Erndtebrück in Germania verso la Centrale d'impiego difesa aerea di Dübendorf in Svizzera e consente al personale necessario per l'installazione e/o la manutenzione dell'equipaggiamento di accedere al summenzionato impianto in Germania;
- b. assicura che tutte le informazioni sulle rotte scambiate nell'ambito di ASDE siano protette conformemente alle pertinenti regolamentazioni, pubblicazioni e procedure della NATO e nazionali;
- c. è responsabile del coordinamento e della garanzia della disponibilità, nel territorio della Repubblica federale di Germania, di linee di telecomunicazione idonee, utilizzate per il traffico di dati e per il traffico voce tra la Centrale di sorveglianza dello spazio aereo di Erndtebrück in Germania e la Centrale d'impiego difesa aerea di Dübendorf in Svizzera;
- d. assicura che il personale al quale sono attribuite responsabilità nell'ambito di ASDE sia stato debitamente istruito e applichi tutte le prescrizioni e regolamentazioni determinanti per l'esercizio efficace e corretto del sistema;
- e. assicura, per la Centrale di sorveglianza dello spazio aereo di Erndtebrück in Germania, la preparazione degli aspetti determinanti per la sicurezza dell'impianto e l'integrazione di detti aspetti nella documentazione necessaria per il rilascio a detto impianto dell'accreditamento di sicurezza NATO per l'esercizio di ASDE.

5.3 lo Stato partner ASDE:

- a. assicura la funzionalità dell'esercizio di ASDE a partire dalla Centrale d'impiego difesa aerea di Dübendorf in Svizzera e, ai fini della soluzione di problemi comuni, consente l'accesso all'impianto in cui è ubicato l'equipaggiamento di telecomunicazione;
- b. in caso di necessità, consente l'accesso al personale tecnico NATO per l'esecuzione di test di interoperabilità «Link 1»;
- c. appronta, presso la Centrale d'impiego difesa aerea di Dübendorf in Svizzera, le apparecchiature necessarie per la rappresentazione e lo scambio di dati ASDE;
- d. è responsabile dell'approntamento e della disponibilità, nel territorio della Confederazione Svizzera, delle linee di telecomunicazione utilizzate per il traffico di dati e il traffico voce tra la Centrale di sorveglianza dello spazio aereo di Erndtebrück in Germania e la Centrale d'impiego difesa aerea di Dübendorf in Svizzera;
- e. assicura il rispetto di tutte le misure di sicurezza volte alla protezione delle informazioni ASDE conformemente alle disposizioni del presente memorandum d'intesa nonché in conformità con i memorandum d'intesa internazionali applicabili e con le leggi e regolamentazioni nazionali.

Art. 6 Aspetti finanziari

6.1 Il sistema ASDE finanziato dalla NATO e installato presso la Centrale di sorveglianza dello spazio aereo di Erndtebrück in Germania per la connettività con la Centrale d'impiego difesa aerea di Dübendorf in Svizzera è impiegato per la connessione con la Centrale d'impiego difesa aerea di Dübendorf in Svizzera. I costi risultanti dall'eventuale supporto tecnico fornito all'SP per la predisposizione del sistema nazionale connesso a ASDE sono a carico dell'SP.

6.2 I costi per viaggi supplementari effettuati su richiesta dell'SP per prestazioni di supporto e assistenza sono a carico dell'SP.

6.3 Tutti i costi supplementari necessari per l'esercizio di ASDE presso la Centrale di sorveglianza dello spazio aereo di Erndtebrück in Germania e presso la Centrale d'impiego difesa aerea di Dübendorf in Svizzera e risultanti da requisiti tecnici insufficienti sono rimborsati dai Partecipanti responsabili della lacuna.

6.4 Tutti i costi successivi per l'esercizio e la manutenzione del sistema di filtraggio ASDE e delle linee di comunicazione ASDE, ad esempio per gli upgrade obbligatori dell'hardware o del software di filtraggio, per le licenze del software certificato del sistema operativo o per spese di viaggio eventualmente necessarie dopo l'installazione iniziale, devono essere concordati di comune intesa; i requisiti dettagliati e le intese finanziarie sono disciplinati in accordi tecnici separati.

6.5 Ogni Partecipante assume tutti i propri costi non menzionati nel presente articolo e risultanti dall'attuazione del presente memorandum d'intesa.

Art. 7 Sicurezza

7.1 Ogni Partecipante assume tutti i propri costi non menzionati nel presente articolo e risultanti dall'attuazione del presente memorandum d'intesa.

7.2 I Partecipanti possono distribuire e utilizzare in seno alla NATO e con altri Stati approvati nell'ambito di ASDE i dati sulla situazione aerea ottenuti nell'ambito di ASDE.

7.3 Tutte le informazioni classificate e tutto il materiale classificato soggetti alle disposizioni del presente articolo continuano a essere protetti in caso di ritiro di un Partecipante dal presente memorandum d'intesa o in caso di denuncia del presente memorandum d'intesa.

7.4 L'SP accetta tutte le verifiche eseguite, per iniziativa di SHAPE e ad opera di periti tecnici appositamente designati, ai sistemi che presso la Centrale d'impiego difesa aerea di Dübendorf in Svizzera fungono da interfaccia con la Centrale di sorveglianza dello spazio aereo di Erndtebrück in Germania. Le visite di verifica devono essere annunciate e coordinate per tempo tra i Partecipanti in conformità con le procedure nazionali.

7.5 SHAPE può modificare le modalità d'esercizio di ASDE se ciò risulta necessario per ragioni di protezione, d'emergenza o di sicurezza. L'SP e SHAPE hanno la

possibilità di porre termine all'esercizio di ASDE, a condizione che ciò avvenga con immediata informazione all'altro Partecipante.

7.6 Per ragioni di protezione e/o d'emergenza e per il coordinamento in caso di funzionamento difettoso del sistema, la Centrale di sorveglianza dello spazio aereo di Erndtebrück in Germania e la Centrale d'impiego difesa aerea di Dübendorf in Svizzera devono assicurare che durante l'esercizio di ASDE le comunicazioni siano possibili 24 ore su 24, 7 giorni su 7. In caso di connettività temporanea nell'ambito di ASDE, le comunicazioni devono essere possibili durante tutta la durata dell'esercizio di ASDE.

Art. 8 Entrata in vigore, durata e denuncia

8.1 Il presente memorandum d'intesa entra in vigore alla data dell'ultima firma e rimane in vigore sino alla denuncia da parte di uno dei Partecipanti mediante notifica scritta a tutti gli altri Partecipanti con un termine di preavviso di sei mesi.

8.2 La Confederazione Svizzera ha il diritto di interrompere in qualsiasi momento temporaneamente lo scambio di dati se ritiene che ciò sia necessario per conservare la sua neutralità permanente:

- a. la Confederazione Svizzera può porre termine alla suddetta interruzione mediante notifica scritta a tutti gli altri Partecipanti;
- b. i Partecipanti riprendono lo scambio di dati non appena hanno regolato le relative conseguenze tecniche e finanziarie;
- c. la Confederazione Svizzera assume i costi derivanti dalla cessazione dell'interruzione.

8.3 In caso di denuncia del presente memorandum d'intesa:

- a. l'hardware e il software ASDE acquisiti e/o sviluppati dalla NATO rimangono di proprietà della NATO;
- b. tutto l'hardware e tutto il software dell'SP rimangono di proprietà dell'SP;
- c. l'adempimento degli obblighi finanziari correnti è disciplinato di comune intesa.

La denuncia del presente memorandum d'intesa non genera obblighi finanziari successivi.

Art. 9 Modifiche e interpretazione

9.1 Il presente memorandum d'intesa può essere integrato o modificato per scritto di comune intesa tra tutti i Partecipanti.

9.2 Le controversie che possono sorgere riguardo all'interpretazione o all'attuazione del presente memorandum d'intesa sono composte mediante consultazioni al livello adeguato tra i Partecipanti.

Art. 10 Interlocutore

10.1 Ogni Partecipante designa un interlocutore. L'elenco degli interlocutori comprende, fra l'altro, l'ubicazione, il nome, il rango, la funzione, il numero telefonico, l'indirizzo e-mail e l'indirizzo postale.

Il presente memorandum d'intesa è firmato in triplice copia originale in lingua inglese.

Per il Dipartimento
federale della difesa,
della protezione della
popolazione e dello sport
della Confederazione
Svizzera:

Philippe Rebord

Per il Ministero
federale della difesa
della Repubblica federale
di Germania:

Nils Hoburg

Per il Quartier generale
supremo delle potenze
alleate in Europa:

Il Comandante supremo
delle forze alleate in
Europa

Markus Kneip

*Allegato A***Documenti di riferimento**

I documenti elencati nel seguito, nelle rispettive versioni in data [DATUM], entrano in vigore contemporaneamente al presente memorandum d'intesa:

- a. «NATO Military Committee Concept for Air Situation Data Exchange with Co-Operation Partners (MCM 140-00)», del 13 settembre 2000;
- b. «SHAPE ASDE Concept for Implementation», versione 2;
- c. «Standardization MOU for Tactical Data Exchange – Link 1 (Point-to-Point), STANAG 5501», 6a edizione;
- d. «Air Situation Data Exchange – Standard Operating Procedures, Change 3», del 15 giugno 2016;
- e. «C-M(2012)0008 Policy on Air Situation Data Exchange».